

Relazione illustrativa

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), nonché alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa. In particolare, il comma 500 dell'articolo 1 della predetta legge prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. In attuazione di tale disposizione viene quindi emanato il presente decreto, con il quale si stabilisce quanto segue.

Nell'articolo 1 vengono precisate alcune definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. In particolare, al comma 2 viene più puntualmente delineata la definizione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi di tali strumenti (lettere c), d) ed e) del comma 2) il cui trasferimento è soggetto ad imposta ai sensi del comma 491 della legge. Inoltre, alla lettera f) del medesimo comma si individuano i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione rilevanti ai fini delle riduzioni di imposta previste dai commi 491 e 492 della legge. A tal fine, conformemente a quanto previsto nel comma 493, si precisa che per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE, purchè istituiti in Stati che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. In particolare, per la puntuale individuazione dei predetti mercati e sistemi viene fatto rinvio all'elenco redatto e pubblicato sul sito <http://mifiddatabase.esma.europa.eu/> dall'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), sulla base dei dati forniti dalle autorità degli Stati membri, ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Al fine di non incorrere in potenziali violazioni dell'articolo 63 del TFUE, relativo alla libertà di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e Paesi terzi, viene inoltre precisato che rientrano nella definizione di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, rilevante ai fini dell'applicazione dei commi 491 e 492, anche quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un'Autorità pubblica nazionale e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi, in ogni caso, i mercati regolamentati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del TUF, sempre a condizione che si tratti di mercati o sistemi istituiti in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR.

Imposta di cui al comma 491

Nell'articolo 2 del decreto viene chiarito l'ambito oggettivo e territoriale di applicazione dell'imposta. In particolare, si precisa che non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta il trasferimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, ivi comprese le azioni di SICAV. Si chiarisce inoltre che, ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione dell'imposta, ciò che rileva è la sede legale della società emittente.

Nell'articolo 3 si precisa che il momento in cui si intende trasferita la proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari di cui al comma 491 coincide, in via generale, con la data di regolamento. Nell'ambito del medesimo articolo viene inoltre chiarito che gli acquisti effettuati da intermediari che agiscano in nome proprio, ma per conto di altro soggetto sono considerati, ai fini dell'imposta, come avvenuti in favore del soggetto per conto del quale è stato effettuato l'acquisto. Tale principio deve considerarsi *a fortiori* operante nel caso in cui l'intermediario agisca sulla base di un mandato con rappresentanza.

Nell'articolo 4 vengono stabiliti i criteri per la determinazione del valore della transazione al quale si applica l'imposta. In particolare, viene precisato che ai fini della determinazione di tale valore si deve tener conto del saldo netto delle transazioni giornaliere e si individuano le relative modalità di calcolo. In proposito, si chiarisce che il soggetto tenuto al versamento deve prima calcolare separatamente il numero di acquisti al netto delle vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ed il numero degli acquisti al netto delle vendite effettuati *over the counter* e, successivamente, sommare algebricamente i relativi risultati. Una volta effettuata tale operazione (e soltanto nel caso di risultato positivo) la base imponibile del prelievo viene quindi definita come il prodotto del numero dei titoli costituenti il saldo netto finale per il prezzo medio ponderato degli acquisti. Ad esempio: Un soggetto X acquista in una stessa giornata : 10 titoli A (su mercato regolamentato) ad €50; 20 titoli A ad €49 (acquisto esente); 15 titoli A ad €51 (acquisto *over the counter*). Il medesimo soggetto vende, nella stessa giornata: 15 (su mercato regolamentato); 5 titoli ("over the counter"). Il saldo netto degli acquisti rilevanti su mercati regolamentati è di -5; il saldo netto degli acquisti rilevanti "over the counter" è di 10. Il saldo netto tra i due è pari a 5. il prezzo medio ponderato di acquisto dei titoli è di : $(10 \times 50 + 15 \times 51) / 25 = 50,6$. La base imponibile dell'imposta è quindi pari ad euro: $5 \times 50,6 = 253$.

Nell'articolo 5 viene individuato il soggetto passivo dell'imposta.

Infine, nell'articolo 6 – per maggiore chiarezza - viene indicata l'aliquota di imposta applicabile alle varie fattispecie imponibili. A tal fine, nel comma 3, viene precisato che qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto tra acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, e altri acquisti e vendite, l'aliquota da applicare a tale base imponibile è pari alla media delle aliquote ponderate per il numero dei titoli

acquistati sui diversi mercati. Riprendendo l'esempio precedente, l'aliquota media sarà pari a: $(15 \times 0,2\% + 10 \times 0,1\%) / 25 = 0,16\%$. L'imposta dovuta è quindi pari a $253 \times 0,16\% = 0,40$ euro.

Imposta di cui al comma 492:

Nell'articolo 7 si precisa la definizione di strumenti derivati ed altri valori mobiliari di cui al comma 492, anche attraverso l'indicazione del criterio di prevalenza rilevante ai fini della predetta disposizione. In proposito, si precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta le obbligazioni strutturate o con componente derivativa.

Nell'articolo 8 viene chiarito che costituiscono fattispecie imponibili ai fini dell'imposta di cui al comma 492 le operazioni di sottoscrizione, cancellazione anticipata o modifica dei contratti relativi agli strumenti di cui all'articolo 7, lettera a) del decreto stesso, nonché il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari di cui all'articolo 7, lettera b) (derivati cartolarizzati).

Nell'articolo 9 vengono dettati, in relazione alle singole tipologie di strumenti derivati e valori mobiliari, i criteri per la determinazione del valore nozionale che costituisce base imponibile dell'imposta.

Nell'articolo 10 vengono individuati i soggetti passivi dell'imposta.

Infine, nell'articolo 11 – per maggiore chiarezza - viene indicata l'imposta applicabile alle varie fattispecie imponibili.

Imposta di cui al comma 495.

Nell'articolo 12 vengono puntualmente definiti i criteri per l'individuazione delle operazioni ad alta frequenza stabilendo che si considerano tali le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri che avvengono con intervallo non superiore al mezzo secondo. Inoltre si precisa che non rientrano nella definizione di operazioni ad alta frequenza, né il *trading* algoritmico utilizzato nell'attività di *market making*, né gli algoritmi di *smart order routing*. Al comma 2 dello stesso articolo viene, infine, precisata la nozione di “mercato finanziario italiano” rilevante ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione dell'imposta. In particolare, si chiarisce che per “mercato finanziario italiano” si intendono i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani autorizzati dalla Consob.

Nell'articolo 13 vengono chiariti i criteri per il calcolo dell'imposta, nonché fissata la soglia percentuale degli ordini modificati e cancellati oltre la quale si applica l'imposta in questione.

Nell'articolo 14 viene individuato il soggetto passivo di imposta.

Gli articoli 15 e seguenti contengono **disposizioni comuni**. In particolare, nell'articolo 15 vengono più puntualmente individuate le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta. Segnatamente, alle lettere b), c) e d) di tale articolo viene ribadita l'esclusione da imposta delle operazioni sul mercato primario. In particolare, nella lettera b) – in conformità con il diritto comunitario - si è precisato che sono escluse dall'imposta le operazioni richiamate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008. Con la lettera d) si è inoltre chiarito che è escluso da imposta il trasferimento della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni, per effetto dell'esercizio di un diritto di opzione o quale modalità di regolamento di “derivati”. In proposito, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, devono ritenersi escluse da imposta anche l'assegnazione di titoli o strumenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzioni di utili o di riserve e l'assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di *stock options*. Inoltre, si precisa che, per quanto riguarda le emissioni di *American Depositary Receipts* e *Global Depositary Receipts*, nella definizione di emissione devono ritenersi incluse le operazioni di: acquisizione dei titoli da parte della Banca depositaria emittente lo strumento, emissione dello strumento rappresentativo, primo collocamento qualora effettuato su titoli sottostanti di nuova emissione. Alla lettera e) viene delineata con maggiore precisione l'esclusione dei trasferimenti di proprietà a titolo temporaneo nei quali devono ritenersi, tra l'altro, ricompresi i trasferimenti che avvengano nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto con il quale il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà degli strumenti di cui al comma 491 allo scopo di assicurare l'esecuzione di obbligazioni finanziarie o di assisterle in altro modo, ivi inclusa la restituzione degli strumenti alla scadenza della garanzia stessa. In proposito, pur in assenza di un'espressa previsione, deve ritenersi che le garanzie costituite da titoli o strumenti finanziari partecipativi (o altri trasferimenti temporanei) che non comportano il trasferimento della piena proprietà siano del pari esclusi dall'applicazione dell'imposta. Devono inoltre ritenersi escluse da imposta le acquisizioni da soggetti che acquistano a fermo con l'obiettivo di immediata rivendita nell'offerta, qualora questa rivendita avvenga entro trenta giorni; le acquisizioni realizzate nell'ambito di un'operazione di stabilizzazione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi previste dal regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003. Infine, nella lettera h) – in attuazione di quanto previsto nella lettera d) del comma 494 della legge - si precisa che le operazioni di ristrutturazione aziendale alle quali riferire l'esclusione, sono quelle di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE. Da ultimo, nel comma 2 dell'articolo viene esplicitata la

nozione di “soggetti che si interpongono” nelle operazioni (già contenuta nel secondo periodo del comma 494 della legge) ai quali l’imposta non si applica.

Nell’articolo 16 vengono delineate con maggiore precisione le esenzioni dall’imposta distinguendo le ipotesi in cui l’esenzione è riferita all’intera operazione (comma 1) da quelle in cui l’esenzione opera con riferimento ad una sola delle parti dell’operazione (commi 3 e 5), con la conseguenza che l’imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte. In proposito, appare opportuno precisare che con riferimento all’esenzione di cui alla lettera a), n. 4), del comma 1, nelle more dell’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ivi indicato, può farsi riferimento all’elencazione (non esaustiva) contenuta nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012. Inoltre, nel comma 5 dell’articolo viene precisato che l’esenzione soggettiva di cui alla lettera c) del comma 494 della legge deve ritenersi applicabile anche ai fondi pensione europei, nonché ai cosiddetti *Pension fund pooling vehicles*, purché totalmente partecipati dai predetti fondi. L’inserimento dei fondi pensione europei si rende necessaria al fine di rendere la previsione normativa conforme al diritto comunitario.

Nell’articolo 17 vengono fissati i criteri per l’individuazione delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro, il cui elenco – per il primo anno contenuto in allegato al decreto stesso - verrà annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con articolo 18 si è inteso precisare che l’indeducibilità dell’imposta sulle transazioni finanziarie dalle imposte sui redditi riguarda anche le imposte sostitutive delle stesse. Ne consegue che l’imposta in questione non dovrà concorrere alla determinazione del costo di acquisto ai fini del calcolo dei *capital gains*.

Nell’articolo 19 vengono individuati i soggetti responsabili del versamento dell’imposta, nonché stabilite le modalità ed i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, rinviando, per quanto non espressamente disciplinato, ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, nel comma 4 di tale articolo viene prevista la possibilità per i soggetti tenuti al versamento dell’imposta, di avvalersi della Società di Gestione Accentrata di cui all’articolo 80 del TUF ai fini della liquidazione dell’imposta e dell’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi.

Nell'articolo 20 si precisa il regime sanzionatorio per il caso di ritardato od omesso versamento dell'imposta, nonché per le violazioni relative agli obblighi dichiarativi. Inoltre, nel comma 2 di tale articolo viene chiarito che, nonostante le sanzioni per omesso o ritardato versamento siano applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta, in caso di insufficiente od omesso versamento, resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.

Negli articoli 21 e 22 viene, infine, puntualmente disciplinato il regime transitorio di applicazione dell'imposta, nonché fissati criteri generali per il riconoscimento dell'eventuale diritto al rimborso.